

DUVRI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(Artt. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

AZIENDA COMMITTENTE	Amministrazione comunale di Pioltello, Milano
AZIENDA IN APPALTO	
LAVORI DA ESEGUIRE	Gestione del Centro Diurno Disabili "Don Carrera"
SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Via Cristoforo Colombo, 7
DURATA DELL'APPALTO	1 luglio 2023 al 30 Giugno 2024

Prima stesura del documento 29/05/2020			Rev 01	Pag. 21
<u>D. di L</u>	<u>RSPP</u>	<u>RUP</u>	<u>RLS</u>	<u>Medico competente</u>
Sindaca Ivonne Cosciotti	Geometra Manuel Martinenghi	Dott.sa Sandra Volpe

Comune di Pioltello

Obblighi connessi ai contratti d'Appalto, d'opera o di somministrazione - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da attività Interferenti (DUVRI) -
Art. 26, comma 3 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i

INDICE

1) Premessa	pag.3
2) Azienda committente	pag.8
3) Aziende in appalto	pag.9
4) Descrizione delle attività oggetto dell'appalto	pag.13
5) Valutazione dei rischi	pag.14
• Rischi introdotti in azienda da parte dell'impresa appaltatrice	
• Rischi propri dei luoghi dove si svolgono di lavoro	
6) Individuazione dei rischi da interferenza	pag.15
7) Presidi di sicurezza	pag. 18
8) Cooperazione e coordinamento	pag. 18
9) Costi della sicurezza	pag. 18
10) Aggiornamento Duvri	pag.18
11) Conclusioni	pag. 18



1) PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3:

"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre una propria valutazione sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: *"Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".* Tali costi

finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza.

Tale difficoltà risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire dei costi della sicurezza significativamente connessi alle singole organizzazioni aziendali.

PREMESSO CHE:

L'appaltatore in fase di assegnazione dell'appalto prima dell'inizio dei lavori, fornirà alla Committente:

- a) Certificato d'iscrizione alla CCIAA
- b) Autocertificazione indicata all'art 26 lettera a. del D.lgs 81 del 09/04/08
- c) copia della Valutazione dei Rischi in cui sono individuati:
 - il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
 - il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - il Medico Competente;
 - gli addetti antincendio e pronto soccorso;
 - copia attestati di formazioni specifiche per l'utilizzo di particolari attrezzature;
 - copia attestati di formazione Accordo Stato /Regione;
- d) piano operativo di sicurezza (ove richiesto) oppure una valutazione dei rischi per l'intervento che andrà fatto, tale valutazione dovrà descrivere dettagliatamente i rischi, le sostanze e le lavorazioni presenti nello svolgimento dell'opera, e le relative misure di prevenzione e protezione che saranno adottate;
- e) i nominativi di tutti i lavoratori che parteciperanno ai lavori compresi quelli di eventuali altri subappaltatori o lavoratori autonomi contenenti le posizioni INPS e INAIL;
- f) i nominativi del Responsabile dell'intervento, il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del personale formato come addetto antincendio e pronto soccorso.
- g) Richiedere al committente e compilare il modulo per eseguire i lavori.

Esprese le richieste del committente, per quanto riguarda i doveri e obblighi dell'appaltatore, ora si da reciprocamente atto degli adempimenti previsti dall'art. 26 D. Lgs. 81 del 9/04/08, per quanto concerne gli ambienti di lavoro e figure interessate.

Pertanto, in seguito vengono descritte le modalità operative che dovranno essere applicate durante le normali fasi lavorative e durante eventuali situazioni anomale e/o di emergenza.

PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

Gli appaltatori che entrano nelle aree comuni o tecniche degli uffici, sono portati a conoscenza del piano di emergenza e delle procedure comportamentali mediante segnaletica esposta, in particolare:

- Osservano le norme di legge in tema di sicurezza, le misure predisposte e le istruzioni loro impartite;

- *Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;*
- *Rispettano tutti i divieti presenti;*
- *Si impegnano a ridurre al minimo i rischi e i pericoli nei confronti delle altre persone presenti;*
- *Non rimuovono o alterano i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione;*
- *Non compiono, di propria iniziativa, operazioni non di loro competenza;*
- *Segnalano immediatamente ai responsabili eventuali deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, o eventuali altre condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza;*
- *Rendono riconoscibile in maniera chiara e ben visibile il proprio personale mediante il cartellino di riconoscimento.*

Lo svolgimento di operazioni che espongono a particolari rischi i lavoratori e/o i clienti devono essere preceduti da attenta analisi e autorizzazione del Committente che provvederà a valutare la situazione e applicare tutte le misure di prevenzione e protezione.

PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA

Il datore di lavoro committente, ha individuato e comunicato all'appaltatore i percorsi di esodo e le uscite di emergenza a loro disposizione.

Le uscite di emergenza e percorsi oltre ad essere segnalati sono dotati di un adeguato sistema di illuminazione con propria autonomia di intervento.

La committenza inoltre vieta all'appaltatore l'installazione di attrezzature che possono costituire pericolo di incendio o ostruzioni delle stesse.

*In particolare lungo le vie di uscita, nei corridoi e nelle scale non saranno presenti:
apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
apparecchi di riscaldamento alimentati a combustibili gassosi liquidi o solidi;
depositi temporanei di arredi;
depositi di rifiuti.*

All'appaltatore sono state spiegate e vengono fornite tutte le indicazioni utili e tutti i comportamenti da tenere in caso di emergenza, di seguito si propone una check list delle cose da effettuare:

Il personale esterno, invitato ad allontanarsi o sentito l'allarme di evacuazione deve:

1. **Arrestare immediatamente la propria attività avendo cura di interromperla in sicurezza;**
2. **Allontanarsi e raggiungere l'esterno dell'edificio seguendo i percorsi di emergenza segnalati d'adeguata segnaletica e dalle indicazioni del personale senza attardarsi;**
3. **Abbandonare gli ambienti avendo cura di non lasciare intralci o attrezzature che ingombrano od ostruiscono le vie di esodo.**

Impianti elettrici

I luoghi di lavoro sono dotati di impianti elettrici la cui posizione e le relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica sono state esaurientemente indicate all'appaltatore, anche mediante segnaletica esposta negli ambienti di lavoro.

Da parte del committente, proprietario del locale in oggetto, è stato espressamente richiamato l'obbligo dell'appaltatore, prima di rendere attivo ogni collegamento elettrico, di realizzare e/o verificare il corretto

coordinamento tra il sistema di messa a terra (conduttore di protezione di terra e/o equipotenziale) ed il dispositivo di protezione.

In caso di necessità e/o emergenza l'appaltatore è stato informato e si è dichiarato in grado di poter utilizzare i mezzi di protezione disponibili, (sezionamenti dell'alimentazione elettrica, utilizzo degli estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc.) le cui dotazioni, collaborazioni e modalità d'impiego sono state dettagliatamente indicate dalla direzione.

Impianti termici

L'appaltatore è stato, dettagliatamente informato sui sistemi di allarme e/o di sicurezza concernente gli impianti termici, nonché sui mezzi di protezione disponibili (sezionamento alimentazione elettrica, utilizzo di estintori, interruzione dei flussi, ecc.), le cui dotazioni, collocazioni e modalità di impiego sono state specificamente illustrate dalla direzione.

Attrezzature, macchine e impianti esistenti

Il datore di lavoro fornirà all'appaltatore tutte le informazioni necessarie sulle apparecchiature, impianti fissi, su quelli d'impiego transitorio od occasionale siti nei luoghi di lavoro (ove verrà eseguito l'appalto), nonché sul relativo funzionamento e inoltre gli darà informazioni con specifiche riguardanti le misure di protezione antinfortunistica.

Da parte del Committente è stato, inoltre, espressamente richiamato il divieto dell'appaltatore di effettuare interventi non preventivamente autorizzati su dette apparecchiature e/o impianti, salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di pericolo o di emergenza imminente, in tal caso l'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla direzione dell'intervento effettuato.

Infine l'appaltatore deve garantire al committente di impiegare solo personale competente e formato ad effettuare gli interventi sopra citati.

Si ricorda che nel corso del rapporto l'appaltatore si impegna a non usare in qualunque forma o modo e a non rivelare a terzi alcuna informazione scritta o verbale acquisita durante il lavoro svolto presso la società.

ACCESSO E SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO

L'appaltatore si impegna ad operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche e i livelli di sicurezza e di protezione degli ambienti della società, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti.

In particolare tutto il personale esterno deve:

1. Frequentare i luoghi di lavoro solo a loro assegnati
2. Essere accompagnati presso altri ambienti di lavoro inizialmente a loro vietati;
3. Seguire sempre le indicazioni impartitegli dal personale della direzione.
4. Indicare ai lavoratori Luoghi dove viene assolutamente precluso l'accesso all'Appaltatore

L'appaltatore, è autorizzato unicamente ad accedere alle aree specificamente indicate per l'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto.

Pertanto, viene fatto esplicito divieto di accedere ad ogni altro spazio, non accessibile se non a personale autorizzato.

In caso di necessità i lavoratori dovranno:

1. Essere accompagnati presso altri ambienti di lavoro inizialmente a loro vietati;

2. Sequire sempre le indicazioni impartitegli dal personale della direzione.

Il committente ricorda all'appaltatore dell'importanza di munire tutti i lavoratori presenti, in appalto o subappalto, dell'apposito cartellino di riconoscimento indicante nome azienda, foto e dati anagrafici del lavoratore.

Rischio incendio ed altri

Il datore di lavoro Committente dettagliatamente illustra all'appaltatore le caratteristiche dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08, ed indica la collocazione e la composizione dei materiali combustibili o eventualmente presenti.

All'appaltatore è stata illustrata anche la valutazione del rischio d'incendio prodotta dal committente per i suoi ambienti di lavoro, in modo da portare a conoscenza dei reali rischi possibili qualora l'appaltatore non prestasse attenzione nei luoghi di lavoro.

Sono stati inoltre illustrati all'appaltatore i mezzi di prevenzione in particolare estintori, idranti con relative dotazioni, collocazioni, segnaletica e modalità di attivazione.

Rumore

Il datore di lavoro committente ricorda che è stato espressamente evidenziato il divieto per l'appaltatore di esporre i lavoratori ad un livello di rumore (Lepd) superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente (D. Lgs. 81/08).

Durante gli orari di lavoro di ufficio, sarà vietato produrre emissioni sonore fastidiose anche se al di sotto dei limiti consentiti a livello legislativo.

Il committente avrà la facoltà di sospendere lavorazioni che emettono emissioni sonore anche solo fastidiose.

Subappalto

Nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto allegato sarà vietato il sub appalto.

Attrezzature di lavoro usate dall'appaltatore

Va comunque precisato che nel caso in cui l'Appaltatore decida di avvalersi di altre attrezzature deve comunicarlo alla Committenza e utilizzare le stesse nel rispetto degli attuali dettami legislativi.

Sostanze e/o Preparati pericolosi utilizzati dall'appaltatore

Per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto non è previsto l'utilizzo di sostanza/preparati pericolosi.

Servizi messi a disposizione dell'appaltatore

Nessuna attrezzatura o bene di proprietà del Committente potrà essere utilizzata dall'Appaltatore se non in via temporanea ed eccezionale, dietro specifica e formale autorizzazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento.

Luoghi dove viene assolutamente precluso l'accesso all'Appaltatore

L'appaltatore, è autorizzato unicamente ad accedere alle aree specificamente indicate per l'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto. Pertanto, viene fatto esplicito divieto di accedere ad ogni altro spazio, non accessibile se non a personale autorizzato.

Servizi igienici

I servizi igienici che saranno messi a disposizione dell'appaltatore, sono quelli presenti nelle singole strutture oggetto dell'appalto.

OSSERVAZIONI generali

In conclusione l'appaltatore in particolare deve:

- operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche e i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti.
- segnalare tempestivamente al responsabile designato dalla direzione le situazioni di emergenza e/o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'assunzione espressa dell'obbligo di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.
- rendere consapevole il personale proprio e quello degli eventuali subappaltatori (mediante specifico accordo con ciascuna ditta subappaltatrice) sia dei rischi specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto.

Inoltre qualora sui luoghi di lavoro operino contemporaneamente più imprese, l'appaltatore, al fine di consentire alla direzione di promuovere il coordinamento di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/08, si impegna a fornire tempestivamente tutte le necessarie informazioni in merito ai rischi specifici che possono causare interferenze fra i lavori delle diverse imprese.

L'appaltatore, dopo verifica condotta con il committente o suo rappresentante nei luoghi di lavoro in cui opera in relazione e nell'ambito dell'appalto, dichiara completa ed esauriente la informativa ricevuta sui "rischi specifici" e sulle misure di prevenzione e di emergenza, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, gli impegni contenuti nel presente atto, di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

L'appaltatore dichiara che la presente costituisce a tutti gli effetti parte integrante del contratto di appalto.

2) INFORMAZIONI GENERALI COMMITTENZA

AZIENDA COMMITTENTE	Amministrazione comunale di Pioltello
D.L. Committente	Ivonne Cosciotti
Indirizzo	Via C.Cattaneo 1, 20096 Pioltello (MI)
Telefono / E_mail	02/92366106; s.volpe@comune.pioltello.mi.it
RLS (recapito Tel.)
MC (recapito Tel.)	Dott.

3) INFORMAZIONI GENERALI AZIENDA IN APPALTO –

1) AZIENDA IN APPALTO	
Sede Legale Indirizzo, Cap, Telefono e Fax	
Eventuale Sede Operativa Indirizzo, Cap, Telefono e Fax	
Partita IVA	
Codice fiscale	
Posizione CCIAA	

Figure e Responsabili

Le figure/responsabili dell'impresa in Appalto 1 sono:

Datore Lavoro/Legale Rappresentante RSPP	
Eventuale ASPP	
RLS	
Medico competente	

Personale dell'Impresa

I lavoratori dell'impresa 1 che prestano servizio presso il committente sono:

Matricola	Nominativo	Mansione
.....		
.....		

4) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Durata dei lavori:

Inizio Appalto 01/07/2023 fine Appalto 30/06/2024

Attività da svolgere:

Gestione del Centro diurno disabili sito in via Cristoforo Colombo, 7 a Pioltello

Le attività previste dall'appalto sono volte a seguire, da un punto di vista educativo e socio-assistenziale le persone disabili che frequentano il centro diurno

Il progetto si articola in due tipologie di prestazione:

Fase lavorativa	Periodo
Prestazione 1	Gestione del Centro diurno disabili aperto nelle ore diurne dal lunedì al venerdì.

L'attività prevede le prestazioni di cura delle persone disabili frequentanti il CDD. Le prestazioni previste sono di carattere alberghiero, educativo, socio-assistenziale

Le attività sopra indicate, a seconda della tipologia delle stesse, potranno essere svolte:

- Presso la sede del Centro sito in Via Cristoforo Colombo, 7 - Pioltello

5) VALUTAZIONE DEI RISCHI

In ottemperanza all'art.26 del Dlgs. 81/08, la valutazione in argomento si prefigge di esaminare solo i rischi da interferenza e non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.

Ne consegue che tale valutazione viene effettuata inerente agli aspetti di gestione delle possibili interferenze, lasciando ai datori di lavoro del personale impegnato, il compito di valutare i rischi specifici delle attività delle proprie imprese.

È dunque specifica responsabilità del Committente e delle imprese in appalto, ognuna per le proprie competenze, accertare che impianti, attrezzature, ambienti di lavoro, macchinari, presidi di sicurezza e quant'altro sia oggetto di specifiche normative tecniche di riferimento, siano effettivamente corrispondenti e conformi alla vigente legislazione.

Matrice per il calcolo della stima del rischio

Probabilità che si verifichino interferenze	Gravità del rischio da interferenza			
		Lieve (L)	Moderato (M)	Grave (G)
	Improbabile (I)	Molto basso	Molto basso	Alto
	Poco Probabile (PP)	Molto basso	Medio	Molto alto
	Probabile (P)	Basso	Alto	Molto alto
	Molto probabile (MP)	Basso	Molto alto	Molto alto

Identificazione dell'accettabilità, tollerabilità e non accettabilità dei livelli di rischio

Categoria di rischio	Valutazione tollerabilità
Molto basso Basso	Accettabile: (rischio insignificante per le caratteristiche proprie od in seguito all'applicazione delle misure di sicurezza previste)
Medio Alto	Rischi che possono risultare tollerabili (solamente se si applicano le misure per la riduzione del rischio previste nella valutazione del rischio, altrimenti il rischio rimane non accettabile)
Molto alto	(rischio che, a prescindere dai vantaggi ottenibili, di fatto vieta di svolgere il lavoro)

Quando il livello di rischio supera il rischio accettabile preventivamente stabilito, si dovranno attuare misure per la riduzione di questo. Tali misure potranno essere di riduzione della probabilità di accadimento (preventive) e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze (protettive).

Scala dell'indice della probabilità di accadimento degli eventi

Improbabile	Le lavorazioni si svolgono in un'area confinata o transennata dove opera una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quella in corso.
Poco probabile	Una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi.
Probabile	Più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.
Molto probabile	Più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare a termine

Comune di Pioltello

Obblighi connessi ai contratti d'Appalto, d'opera o di somministrazione - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da attività Interferenti (DUVRI) - Art. 26, comma 3 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i

	un'opera nel suo complesso.
--	-----------------------------

Scala dell'indice del danno potenziale:

Lieve	Una impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano attrezzature manuali ed operano in condizioni di scarsa pericolosità
Moderato	Una impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano attrezzature manuali ed operano in condizioni di media pericolosità
Grave	Una impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva o a utilizzare D.P.I.

Rischi introdotti dall'appaltatore e/o Esecutore:

- Interferenza dovuta alla contemporanea presenza dei lavoratori incaricati dell'appaltatore e dei dipendenti del Comune
- utilizzo della rete elettrica di proprietà del committente

Rischi dei luoghi:

Per le attività da svolgere nelle sedi comunali, sarà prevista la presenza di lavoratori dell'azienda affidataria, all'interno delle sedi/uffici comunali, con presenza di mobili e arredi di proprietà dell'appaltatore ed eventuali strumentazioni informatiche messe a disposizione dall'appaltatore ed utilizzate dal personale dell'azienda affidataria.

6) INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Il Committente si riserva il controllo del personale sia all'ingresso che all'uscita dall'Azienda con le stesse procedure previste per il controllo del personale dipendente. Si richiamano altresì espressamente le disposizioni di sicurezza vigenti all'interno dell'area di lavoro e indicate dall'apposita segnaletica, delle quali si chiede il più scrupoloso rispetto.

RISCHIO APPALTATORE	RISCHIO COMMITTENTE E/O GESTORE	INTERFERENZE	STIMA DEL RISCHIO DA INTERFERENZA		
			L	M	G
			L	M	G

<p>Ferimenti, urti contro scrivanie e mobili interni, cadute a livello, rischio elettrico e Vdt.</p>	<p>Le strutture non presentano rischi propri tali da pregiudicare la sicurezza degli operatori dell'azienda.</p>	<p>Si evidenzia il rischio derivante dall'utilizzo dei pc nonché quello relativo all'uso dell'impianto elettrico</p>			
--	--	--	--	--	--

1. Procedure di sicurezza per la riduzione dei rischi:

Le imprese che intervengono nelle zone aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L'impresa che fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito delle sedi aziendali dove si interviene.

Al fine di ridurre i rischi evidenziati si raccomanda la formazione e l'informazione del personale impiegato, il rispetto di quanto già indicato in premessa e l'attuazione di quanto individuato nelle tabelle "Rischi legati negli ambienti di lavoro" e "Rischi legati alle interferenze negli ambienti di lavoro"

L'Appaltatore si impegna a:

- a) predisporre dei "documenti relativi alla sicurezza del lavoro" ai sensi del DLgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) segnalare al RdP l'introduzione di pericoli che potrebbero comportare rischi interferenziali qui non previsti, al fine di mettere in grado quest'ultimo di valutarli adeguatamente ed integrare il presente DUVRI con le relative misure di prevenzione e protezione;
- c) segnalare tempestivamente al RdP e al Referente della Struttura le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori che gli sono stati commissionati, ferma restando l'assunzione espressa dell'obbligo di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni;
- d) non consentire l'accesso di estranei;

e) fornire, preventivamente all'avvio dell'attività, l'elenco del personale che sarà impegnato presso le sedi comunali.

f) dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

g) segnalare al Committente ogni modificazione del proprio ciclo di lavoro (modalità di esecuzione, orari, etc.) che in qualche maniera possono interferire con le decisioni assunte col presente atto;

h) segnalare al Committente l'insorgenza di situazioni di pericolo nuove o diverse da quelle convenute;

i) informare il proprio personale dei contenuti di cui al presente atto;

l) rispettare le misure di prevenzione e protezione contenute nel presente documento e quelle eventualmente introdotte successivamente.

Spetta al Committente:

- segnalare all'Appaltatore e al proprio Servizio di Prevenzione e Protezione ogni modificazione dell'iter concorsuale (modalità di esecuzione, orari, etc.) che in qualche maniera possono interferire con le decisioni assunte col presente atto;
- segnalare all'Appaltatore e al proprio Servizio di Prevenzione e Protezione l'insorgenza di situazioni di pericolo nuove o diverse da quelle convenute;
- informare il proprio personale dei contenuti di cui al presente atto;
- vigilare affinché il personale rispetti le disposizioni ricevute;
- richiedere ogni intervento necessario e non previsto per il ripristino di funzionalità dei locali;

9) COSTI DELLA SICUREZZA

Per il presente servizio vengono imputati i seguenti costi per la sicurezza:

- € 1000,00 per riunioni di coordinamento e aggiornamento Duvri ed eventuali presidi utili alla sicurezza dei propri lavoratori

10) AGGIORNAMENTI E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente documento sarà oggetto di revisione, su segnalazione di entrambe le parti, ogni qual volta si verifichino una delle seguenti condizioni:

- Modifiche organizzative;
- Modifiche dei luoghi di lavoro oggetto del servizio;
- Varianti in diminuzione o in aumento del servizio;
- Modifiche procedurali;
- Introduzione nuovi prodotti;
- Introduzione di nuova tecnologia;
- Introduzione di nuovi macchinari o attrezzature.

Il D.U.V.R.I. sarà inoltre integrato dal verbale della riunione di reciproca informazione e coordinamento in materia di sicurezza ed ambiente che sarà effettuata tra il Committente e l'Appaltatore prima dell'inizio delle attività, nonché dai verbali di riunioni, sul medesimo argomento, che saranno svolte all'occorrenza in corso d'opera.

Il D.U.V.R.I. è pertanto da intendersi come documento "dinamico".

11) CONCLUSIONI

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, 5 D. Lgs. 81/08 sulla base delle informazioni fornite dall'appaltatore.

<i>Figure</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Firma</i>
AZIENDA COMMITTENTE		
<i>Datore di lavoro Committente</i>		
<i>RLS Per Presa Visione</i>		
AZIENDA IN APPALTO		
<i>Datore di lavoro</i>		